

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ECOCARDIOGRAFIA E CARDIOVASCULAR IMAGING

approvato dall'Assemblea Generale dei Soci il 4 aprile 2024 in Assago, Milano

TITOLO I

Denominazione, Scopo e Sede

Articolo 1 – Denominazione

È costituita a tempo indeterminato un'Associazione sotto la denominazione di "Società Italiana di Ecocardiografia e CardioVascular Imaging", indicata con l'acronimo SIECVI.

Articolo 2 – Scopo

La SIECVI è un'associazione medico-scientifica che opera nel rispetto del Decreto del Ministero Salute del 2 agosto 2017 e che riunisce tutti coloro che promuovono e si dedicano allo studio e all'applicazione degli ultrasuoni nonché di altre tecniche di Imaging Cardiovascolare (d'ora in poi Imaging Cardiovascolare) per la diagnosi delle malattie dell'apparato cardiovascolare dal punto di vista sperimentale, clinico, tecnico, scientifico, culturale ed organizzativo.

La SIECVI ha i seguenti scopi:

1. promuovere i progressi dell'Ecografia Cardiovascolare e di altre metodiche di Imaging Cardiovascolare in campo sperimentale, clinico, tecnologico, scientifico, culturale, tecnico e organizzativo, con obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il proprio sito web, aggiornato costantemente;
2. garantire il prestigio e gli interessi culturali e scientifici dei suoi Soci;
3. promuovere e realizzare attività di formazione ed aggiornamento professionale nei confronti di soci con programmi annuali di attività formativa ECM;
4. contribuire alla diffusione delle conoscenze in ecografia cardiovascolare e in altre tecniche di Imaging Cardiovascolare organizzando incontri, convegni, congressi, corsi ed altre manifestazioni di tipo scientifico-culturale, tecnico-organizzativo e formativo;
5. promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;
6. favorire e produrre linee guida per la ricerca e per una corretta applicazione dell'ecografia e di altre tecniche di imaging nella diagnostica clinica e valutazione terapeutica delle malattie cardiovascolari in collaborazione con altre Associazioni ed Enti preposti;
7. definire requisiti minimi e modalità per l'accreditamento, la competenza e la qualità individuale e dei laboratori che si occupano di ecografia cardiovascolare;
8. facilitare i rapporti tra i cultori della materia;
9. stabilire relazioni e collaborazioni con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni pubbliche;
10. promuovere presso le Associazioni scientifiche e le Istituzioni iniziative inerenti l'organizzazione e il razionale utilizzo dell'ecografia cardiovascolare;
11. sviluppare rapporti scientifici di interazione con operatori del settore, compresa l'Industria Elettromedicale al fine di promuovere tecnologie innovative e validarne l'impatto clinico;
12. compiere ogni altra operazione comunque inerente gli scopi sociali in quanto ad essi strumentale, connessa o accessoria.

Ai sensi del Decreto Ministro della Salute del 2 agosto 2017 sono espressamente escluse finalità di tutela sindacale degli associati e lo svolgimento, diretto o indiretto, di attività sindacale; ed è vietato l'esercizio o la partecipazione ad attività imprenditoriali a eccezione di quelle relative all'attività di formazione continua, che potranno essere effettuate anche grazie al supporto operativo di strutture all'uopo organizzate. Qualora oltre all'autofinanziamento e ai

contributi dei soci e/o enti pubblici e privati, si facesse ricorso ai contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, questi avverranno in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

Al fine di raggiungere i propri scopi l'Associazione potrà assumere interessenze e partecipazioni in altri enti, organismi e società con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, nonché costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni o altre istituzioni comunque utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali e dell'amministrazione del proprio patrimonio.

È escluso ogni fine di lucro, né può darsi luogo, in alcun modo, alla distribuzione di avanzi di gestione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Organo di stampa ufficiale della SIECVI è il Journal of Cardiovascular Echography.

La SIECVI ed i propri legali rappresentanti dovranno mantenere sempre la più completa autonomia e indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali, anche con riferimento alle attività imprenditoriali o al partecipare ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua (ECM).

Articolo 3 – Sede

L'Associazione ha sede a Milano.

TITOLO II

Soci

Articolo 4 – Categorie di Soci

I Soci sono distinti nelle seguenti categorie: Soci Ordinari, Soci Onorari, Soci Sostenitori, Soci Aggregati.

Sono ammessi in qualità di Soci, senza limitazioni, discriminazioni personali o relative al luogo di lavoro, coloro che soddisfino i requisiti esposti nello Statuto.

– **Soci Ordinari:** possono essere tutti i medici che svolgono in via esclusiva o prevalente un'attività concernente l'utilizzo degli ultrasuoni o di altre tecniche di Imaging Cardiovascolare per le malattie dell'Apparato Cardiovascolare presso le strutture e i settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la SIECVI rappresenta e che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, il quale decide sull'accettazione della stessa nella prima riunione utile. I Soci Ordinari pagano una quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea.

– **Soci Onorari:** possono essere tutti coloro che si sono distinti per prestigio e contributi scientifici nel campo dell'Ecografia Cardiovascolare, sia a livello nazionale che internazionale. La nomina è fatta dal Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo ed è subordinata all'accettazione del candidato. I Soci onorari non pagano la quota sociale né ad essi spetta il diritto di voto.

– **Soci Sostenitori:** possono essere enti pubblici e privati che intendono sostenere culturalmente o finanziariamente le finalità dell'Associazione o comunque contribuiscono alla realizzazione delle iniziative promosse dall'Associazione stessa. I Soci sostenitori pagano una quota sociale superiore a quella dei soci Ordinari stabilita dal Consiglio Direttivo.

– **Soci Aggregati:** possono essere i laureati che non rientrano nella categoria che dà diritto alla qualifica di Socio ordinario e che dimostrino particolare interesse alle attività scientifiche, didattiche e culturali dell'Associazione nonché il personale tecnico di ecografia cardiovascolare (sonographer), e tecnico/infermieristico che lavora nel settore dell'Ecografia Cardiovascolare. La domanda di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo che decide sull'accettazione della stessa nella prima riunione utile. I Soci Aggregati pagano una quota sociale ridotta rispetto a quella dei Soci Ordinari determinata dall'Assemblea Generale, non hanno diritto di voto ed

eleggono, in contemporanea alla nomina del Consiglio Direttivo e a scrutinio segreto, un loro rappresentante che entra a far parte del Consiglio Nazionale e dura in carica due anni.

Qualsiasi socio che ricopra cariche istituzionali, ruoli rappresentativi o direzionali deve dichiararlo preventivamente al Consiglio Direttivo e, salvo autorizzazione motivata del medesimo, non può ricoprire cariche o farsi promotore di iniziative private o pubbliche, in conflitto di interesse con la SIECVI o il S.S.N.

Articolo 5 – Decadenza della qualità di Socio

Decade dalla qualità di Socio colui che:

- a. presenti domanda scritta di dimissioni;
- b. ometta di pagare le quote associative, per due anni consecutivi, trascorsi tre mesi dal sollecito trasmesso dall'Associazione;
- c. non possenga più i requisiti richiesti dal precedente articolo 4.

Decade inoltre da membro dell'Associazione il Socio che, a giudizio del Consiglio Direttivo, perda la capacità di agire, abbia avuto comportamenti etici o morali non conformi allo spirito dell'Associazione o riportato una condanna che menomi la sua onorabilità o per altri gravi motivi.

La perdita della qualità di Socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, sentito il Collegio dei Probiviri, che dovrà esprimere il proprio parere entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza della richiesta. La posizione di Socio non è trasmissibile e non dà diritto alla restituzione di alcuna somma in caso di perdita della qualità.

TITOLO III

Organi e Organismi dell'Associazione

Articolo 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Probiviri;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Consiglio Nazionale;
- f) l'Assemblea Regionale;
- g) il Delegato Regionale.

Sono organismi dell'Associazione:

- a) i Settori Operativi;
- b) i Comitati Permanenti
- c) le Commissioni o Task Force
- d) il Collegio dei Saggi con il Presidente Onorario.
- e) il Comitato Scientifico.

Non è prevista alcuna retribuzione per chi ricopre cariche sociali, ad eccezione di un eventuale Revisore iscritto al Registro dei Revisori Legali, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Tutti coloro che ricoprono una carica all'interno degli organi e degli organismi della SIECVI non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività svolta dall'Associazione.

Articolo 7 – Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi all'Associazione.

Tenuto conto delle finalità scientifiche, nel settore dell'Ecografia Cardiovascolare e delle altre metodiche di Imaging Cardiovascolare, proprie dell'Associazione, i Soci Aggregati e i Soci Sostenitori partecipano all'Assemblea Generale ma non hanno diritto di voto al pari dei Soci onorari.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione e può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria:

- A. stabilisce le linee di indirizzo per l'attività dell'Associazione;
- B. delibera sui casi controversi di nomina e di decadenza della qualità di Socio ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- C. stabilisce l'ammontare della quota sociale dovuta dai Soci Ordinari e Aggregati proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dal Consiglio Nazionale;
- D. nomina i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente Eletto;
- E. nomina il Collegio dei Revisori di Conti e il Collegio dei Probiviri;
- F. approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo economico e finanziario con gli allegati ad esso relativi;
- G. approva la relazione annuale del Presidente sulle attività svolte dagli organi direttivi e le modalità di conduzione e gestione della Società;
- H. approva il regolamento elettorale dell'Associazione.

Essa deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, preferibilmente in occasione dei Congressi dell'Associazione e comunque non oltre sei mesi dalla chiusura dell'anno sociale per l'approvazione dei bilanci, mediante avviso inviato tramite posta elettronica oppure pubblicato sui media dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza nel quale dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e/o le modalità di collegamento e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando vi prenda parte almeno la metà più uno dei Soci aventi il diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto che ne prende parte. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tranne che per le materie di cui ai punti d) ed e) per le quali l'Assemblea deve deliberare con votazione segreta, le deliberazioni di cui ai punti restanti sono adottate con voto palese, a meno che il voto segreto non sia richiesto da almeno un terzo dei partecipanti all'Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria è convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, delibera sulle modifiche del presente statuto presentate dal Consiglio Direttivo e su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza, compreso l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio. Salvo quanto disposto dall'articolo 21, terzo comma, del Codice civile, essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto in prima convocazione e di qualsiasi numero in seconda convocazione e delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

Oltre che su iniziativa del Consiglio Direttivo, i Soci possono essere convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria quando almeno un quinto di essi ne presenti richiesta scritta e motivata al Presidente. In questo caso la convocazione dovrà avvenire entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

È ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il funzionamento dell'Assemblea chiamata a nominare, anche separatamente, i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente Eletto, i componenti del Collegio dei Revisori e i componenti del Collegio dei Probiviri è disciplinato nel Regolamento Elettorale approvato dalla stessa Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed entro tre mesi dalla loro adozione, devono essere pubblicate sugli organi di stampa dell'Associazione.

Articolo 8 - Rappresentanza

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un Socio Ordinario, mediante delega conferita per iscritto. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole Assemblee, senza alcun effetto per le convocazioni successive. Lo stesso Socio non può rappresentare in Assemblea più di due Soci.

Articolo 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 10 membri di cui:

- un Presidente;

- un Presidente Eletto;

- 8 Consiglieri.

Il Presidente è di diritto il Presidente Eletto del biennio precedente e dura in carica due anni; alla scadenza assume la carica di Past President e non è più rieleggibile a nessuna carica del Consiglio Direttivo prima di quattro anni dalla scadenza della carica di Past President

Il Presidente Eletto è nominato con votazione segreta dall'Assemblea Generale dei Soci, tra i Soci Ordinari; dura in carica due anni e alla scadenza diventa automaticamente Presidente.

Gli altri 8 Consiglieri sono direttamente eletti con votazione segreta dall'Assemblea Generale dei Soci tra i Soci Ordinari e durano in carica due anni, alla scadenza possono essere rieletti solo per un mandato consecutivo e sono rieleggibili come consiglieri dopo l'interruzione di almeno un mandato. Almeno uno degli 8 Consiglieri deve possedere comprovata e documentata esperienza in imaging cardiovascolare integrato.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i Consiglieri il Segretario e il Tesoriere. Il Presidente assegna, sentiti i consiglieri, a ogni componente del Consiglio Direttivo l'incarico di Coordinatore di Settore Operativo per l'attuazione della politica della società.

Articolo 10 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il potere di amministrazione, gestione e conduzione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso, tra l'altro:

a) dà mandato al Presidente di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria secondo le modalità indicate all'articolo 7 del presente statuto;

b) propone al Consiglio Nazionale e all'Assemblea l'ammontare delle quote associative annuali dei Soci Ordinari e dei Soci Aggregati e fissa l'ammontare delle quote dei Soci Sostenitori;

c) decide sui fondi da destinare al rimborso delle spese dei soci per le attività svolte su proprio mandato a favore dell'Associazione e su quelli da destinare per borse di studio o per premi da assegnare a chi contribuisce al progresso della ricerca sulle materie istituzionali;

d) nomina i Componenti dei Settori Operativi, su proposta dei singoli Coordinatori;

e) nomina i Coordinatori e i Componenti dei Comitati Permanenti, su proposta dei Coordinatori dei Settori Operativi

f) istituisce le Commissioni nominandone il Coordinatore e i Componenti;

g) nomina il Collegio dei Saggi e il Presidente Onorario;

h) approva la bozza di bilancio preventivo e consuntivo redatta dal Tesoriere da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci;

i) attua i programmi di lavoro e la politica scientifico-culturale ed organizzativa dell'Associazione nel rispetto delle direttive generali impartite dall'Assemblea;

j) decide sull'ammissione e sulla decadenza dei Soci, sentito per quest'ultima il parere del Collegio dei Probiviri;

k) approva tutti i regolamenti, e le loro modifiche, concernenti il funzionamento

dell'Associazione, salvo il regolamento elettorale.
I) nomina i componenti del Comitato Scientifico.
Al Consiglio Direttivo spetta inoltre il compito di prevedere e/o adottare sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte dall'Associazione.
Nell'esplicazione dei propri compiti il Consiglio Direttivo potrà dare delega, oltre che al Presidente e ad altri consiglieri, anche a soggetti esterni, procuratori e consulenti, i quali, nell'ambito dell'incarico conferito, potranno rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi.
Il Consiglio Direttivo è convocato senza formalità purché con mezzi idonei almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza - salvo un termine non inferiore a 3 giorni per i casi più urgenti - dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno due Consiglieri.
Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Sono valide le riunioni tenute tramite sistemi di videoconferenza o audioconferenza purché garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro costante possibilità di intervento. In tal caso il Consiglio si intenderà riunito presso la sede dell'Associazione.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 11 – Presidente e Presidente Eletto
Il Consiglio Direttivo, il Consiglio Nazionale e l'Assemblea sono presieduti dal Presidente e, in assenza di questo, da un suo delegato scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo, o dal Segretario.
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con poteri di ordinaria amministrazione, potendo stipulare, in nome della SIECVI, e su mandato del Consiglio Direttivo, contratti o accordi con Enti o Società che siano necessari per il regolare andamento della vita dell'Associazione ed alla realizzazione del programma del biennio. Il Presidente, in ogni suo atto, agisce a nome e per conto del Consiglio Direttivo, d'accordo con le decisioni prese all'interno del Consiglio stesso; sovrintende e coordina le attività dei vari organi e organismi associativi. Presenta per l'approvazione all'Assemblea Generale la relazione annuale sulle attività svolte dal Consiglio Direttivo.
Alla fine del suo mandato egli assume la carica di Past President per il biennio successivo e interviene con funzione consultiva alle sedute del Consiglio Direttivo. La carica di Past President non è incompatibile con altre cariche della società.
Il Presidente Eletto svolge le funzioni proprie di un Consigliere quali previste al precedente art.10. In vista del suo passaggio automatico alla carica di Presidente, negli ultimi sei mesi del suo mandato, il Presidente Eletto affianca il Presidente nelle attività di sua competenza al fine di agevolare il passaggio delle consegne e garantire così continuità nella gestione dell'Associazione.
Articolo 12 – Segretario
Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle sedute dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo e sovrintende al funzionamento della Segreteria e al funzionamento tecnico - organizzativo dell'Associazione. Coordina di concerto con il Presidente le attività dei Delegati Regionali.
Articolo 13 – Tesoriere
Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali ed amministrative dell'Associazione compiendo, in esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, ogni atto di natura finanziaria che si rendesse necessario, ivi compresa l'apertura di conti correnti bancari e/o postali su cui ha il

potere di firma per la durata del suo mandato. Egli predispone una bozza di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo che devono essere presentati al Consiglio Direttivo per la loro approvazione in bozza e, successivamente, acquisito il parere del collegio dei Revisori dei Conti, all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione definitiva. Può avvalersi della consulenza di esperti esterni.

Articolo 14 – Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è formato da:

1. Componenti del Consiglio Direttivo
2. Delegati Regionali
3. Rappresentante dei Soci Aggregati
4. Past President e Presidente Onorario che partecipano senza diritto di voto

Il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti:

- A. Promuove, propone ed elabora programmi di lavoro di carattere scientifico, culturale ed organizzativo da realizzarsi in ambito regionale e che non siano in contrasto con la politica nazionale.
- B. Delibera sulla quota associativa dei Soci Ordinari ed Aggregati da proporre all'Assemblea generale dei Soci.
- C. Può proporre candidati per l'elezione al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Nazionale è convocato senza formalità purché con mezzi idonei almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza - salvo un termine minore per i casi più urgenti - dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei Delegati Regionali.

Esso è regolarmente costituito, se convocato regolarmente, quando siano presenti almeno i 2/3 dei suoi componenti alla prima convocazione e la maggioranza dei Delegati Regionali in seconda convocazione. Viene presieduto dal Presidente dell'Associazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La riunione è valida anche se effettuata mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti ed il loro costante intervento.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale devono risultare da verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Una sintesi delle decisioni deve essere diffusa, ad opera del Segretario SIECVI, sui media entro 1 mese dalla loro approvazione.

Articolo 15- Delegato Regionale

Il Delegato Regionale è il rappresentante dell'Associazione a livello regionale. Egli viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci della propria Regione, dura in carica un biennio e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.

Il Delegato Regionale:

- A. Convoca l'Assemblea Regionale ogni qualvolta lo ritiene necessario, comunque almeno una volta all'anno, e in ogni caso per l'elezione del nuovo Delegato Regionale entro il mese precedente all'elezione del Consiglio Direttivo.
- B. Indice, promuove e coordina le attività culturali ed organizzative nell'ambito della propria regione.
- C. Propone in seno al Consiglio Nazionale i programmi di lavoro sulla base delle esigenze locali, in conformità alle linee direttive fissate dal programma di lavoro del Consiglio Direttivo; di essi presenta una relazione scritta propositiva e consuntiva annuale al Consiglio Direttivo.
- D. Rappresenta i Soci della propria Regione nel Consiglio Nazionale, potendo farsi rappresentare, in caso di impedimento, da un Socio della propria Regione da lui a ciò designato.
- E. Concede il patrocinio dell'Associazione informandone la Segreteria, a riunioni scientifico-

<p>culturali di carattere regionale, verificando che queste siano in linea con la politica dell'Associazione stessa e vigilando sulla applicazione delle norme che ne disciplinano il corretto funzionamento.</p>
<p>F. È responsabile della promozione e attuazione a livello regionale della politica associativa e della qualità.</p>
<p>G. Può nominare, a sua discrezione, un gruppo di lavoro che collabori al raggiungimento degli obiettivi del suo mandato.</p>
<p>Articolo 16– Assemblea Regionale</p>
<p>L'Assemblea Regionale è composta da tutti i Soci Ordinari, Onorari, Sostenitori e Aggregati, questi ultimi insieme ai Sostenitori e agli Onorari senza diritto al voto, operanti nella Regione.</p>
<p>L'Assemblea Regionale deve essere convocata, è regolarmente costituita e delibera secondo le modalità previste per l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci. Qualora l'assemblea elettiva non venga convocata entro i termini previsti, il Presidente nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, un Commissario Straordinario scelto tra i Soci della Regione. Il Commissario ha il compito di presiedere l'Assemblea elettiva convocata dal Segretario che, nel minor tempo possibile, deve provvedere all'elezione del nuovo Delegato Regionale. Le modalità di voto sono quelle stabilite dal regolamento elettorale dell'Associazione.</p>
<p>Articolo 17 – SETTORI OPERATIVI</p>
<p>I Settori Operativi sono forme organizzative dell'Associazione con funzioni propositive e realizzative in relazione a specifiche aree in cui si esplica l'attività associativa.</p>
<p>Sono Settori Operativi:</p>
<p>1. ACCREDITAMENTO</p>
<p>Ha il compito di formulare all'interno del Consiglio Direttivo proposte, programmi e documenti finalizzati al raggiungimento e al mantenimento della certificazione di competenza in Ecografia Cardiovascolare dei Soci e dell'Accreditamento dei Laboratori. Nel rispetto delle norme previste dal Sistema Gestione per la Qualità, emette il giudizio di idoneità, previa obiettiva verifica dei requisiti.</p>
<p>2. FORMAZIONE</p>
<p>Ha il compito di formulare al Consiglio Direttivo proposte inerenti l'aggiornamento scientifico-culturale e la formazione, promuovendo programmi e progetti formativi nel campo ECM nonché programmi e documenti miranti al raggiungimento e mantenimento della competenza.</p>
<p>3. COMUNICAZIONE</p>
<p>Elabora e propone al Consiglio Direttivo progetti e iniziative inerenti l'informazione e la comunicazione scientifico-culturale interna ed esterna, assumendo la responsabilità dell'aggiornamento continuo e del corretto funzionamento dei sistemi utilizzati.</p>
<p>4. RICERCA</p>
<p>Ha il compito di elaborare e proporre al Consiglio Direttivo progetti inerenti la ricerca scientifica e linee guida inerenti l'ecografia cardiovascolare.</p>
<p>5. HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT</p>
<p>Ha il compito di elaborare e proporre progetti inerenti la valutazione tecnologica attuale, il suo impatto clinico, il suo corretto utilizzo e le possibilità evolutive e di sviluppo in campo ecocardiografico.</p>
<p>6. ORGANIZZAZIONE</p>
<p>Governa, il normale funzionamento della segreteria e la gestione per la qualità dell'Associazione; ha la responsabilità degli aspetti organizzativi degli eventi scientifico-culturali, in ottemperanza alle norme di gestione per la qualità dell'Associazione.</p>
<p>7. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA</p>
<p>Ha il compito della gestione economico-finanziaria, su mandato del Consiglio Direttivo, di tutte le</p>

attività che riguardano il normale funzionamento dell'Associazione e le iniziative di carattere scientifico-culturale che essa decide di effettuare, compreso il Congresso Nazionale della Società.

8. RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI

Ha il compito di mantenere relazioni attive di tipo politico-organizzativo con le istituzioni regionali, nazionali e internazionali.

9. RELAZIONI CON LE SOCIETÀ SCIENTIFICHE

Ha il compito di promuovere programmi e progetti innovativi e di sviluppo dell'ecografia cardiovascolare, in campo scientifico-culturale di comune interesse, con le società medico-scientifiche nazionali e internazionali, proponendo al Consiglio Direttivo progetti di collaborazione attiva.

10. IMAGING CARDIOVASCOLARE INTEGRATO

Ha il compito di promuovere programmi e progetti innovativi e di sviluppo nell'ambito delle tecniche di Imaging Cardiovascolare integrato.

I Settori Operativi sono formati da un numero variabile di componenti, fino ad un massimo di 6, secondo le necessità del Settore, nominati dal Consiglio Direttivo, e coordinati da un membro del Consiglio Direttivo stesso (Coordinatore). Tutti i componenti durano in carica due anni fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati, salvo dimissioni o revoca. Il settore Operativo Relazioni con le Società Scientifiche sarà composto da un numero di componenti in relazione al numero di Associazioni con le quali SIECVI interagisce; i componenti saranno nominati secondo le regole delle singole società purché siano soci ordinari SIECVI e previo consenso del CD SIECVI.

I Coordinatori dei Settori Operativi sono obbligati ad accettare la nomina pena la loro decadenza da consigliere, a meno che non sussistano gravi motivi e impedimenti. Essi sono tenuti a presentare al CD annualmente relazione propositiva e consuntiva sui programmi e le iniziative di loro competenza, pena la loro decadenza da consiglieri.

L'organizzazione ed il funzionamento dei singoli Settori Operativi sono rimessi ad apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18 – Comitati Permanenti

I Comitati Permanenti sono forme organizzative che emanano dai Settori Operativi per specifiche competenze e funzioni con compiti principalmente di verifica, controllo e di supporto alle attività del settore di appartenenza. I Comitati sono formati da un numero variabile di componenti, da 3 a 5 a seconda della necessità, sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dei Coordinatori dei rispettivi Settori Operativi e durano in carica per la durata del CD che li ha nominati. Operano in stretta collaborazione con i Settori Operativi e rappresentano un organismo operativo e consultivo di questi.

L'organizzazione e il funzionamento dei Comitati Permanenti sono rimessi ad apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – Commissioni

Il Consiglio Direttivo può nominare Commissioni o Task Force, formate da esperti nel campo specifico, che si occupano della revisione e approfondimento di specifiche tematiche individuate dal Consiglio stesso. Durano in carica fino all'espletamento del proprio compito, per il tempo assegnato all'atto della composizione.

Il funzionamento delle Commissioni è regolato da apposito regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore della Commissione, nominato dal Consiglio Direttivo e scelto tra i soci in regola, può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo qualora all'ordine del giorno vi siano argomenti che riguardano la Commissione medesima.

Articolo 20 – COMITATO SCIENTIFICO

I componenti del Comitato Scientifico incluso il Coordinatore, sono nominati dal Consiglio Direttivo, durano in carica due anni e l'incarico è rinnovabile. Se uno o più dei membri del Comitato Scientifico cessano anticipatamente dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un sostituto che durerà in carica fino alla scadenza del mandato originario.

Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale

L'organizzazione e il funzionamento del Comitato Scientifico sono rimessi ad apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21 – Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci Onorari che abbiano dato il maggior contributo allo sviluppo scientifico, culturale e tecnico-organizzativo dell'Associazione e resta in carica per tutta la durata del mandato del Presidente del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Il Presidente Onorario presiede il Collegio dei Saggi e partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Articolo 22 – Collegio dei Saggi

Il Collegio dei Saggi è formato da soci onorari di riconosciuto prestigio e/o già presidenti dell'Associazione nominati dal Consiglio Direttivo.

I componenti del Collegio dei Saggi restano in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Il Collegio dei Saggi esprime pareri, su esplicita richiesta del Consiglio Direttivo, in merito a temi inerenti la gestione e lo sviluppo dell'Associazione.

La composizione ed il funzionamento del Collegio dei Saggi è disciplinata da apposito regolamento.

Articolo 23- Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, composto da tre Soci che durano in carica due anni nominati dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, ha una funzione conciliativa con il compito di:

- tentare di dirimere le eventuali controversie tra i soci o tra uno o più di essi e l'Associazione; in questa eventualità le controversie dovranno essere discusse in Assemblea, alla presenza dei Proviviri;

- di esprimere parere sulle cause di decadenza dalla qualità di Socio ai sensi del precedente art. 5.

Il Collegio dei Proviviri viene convocato dal Presidente, dopo che questo abbia consultato il Consiglio Direttivo e ne abbia ottenuto il consenso.

Il Collegio decide, sentite le parti, a maggioranza entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza dei fatti. L'azione giudiziaria potrà essere esperita solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell'intervento del Collegio dei Proviviri. In caso di azione giudiziaria di cui parte sia l'Associazione sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

L'incarico di Proviviro è incompatibile con altre cariche elettive dell'Associazione a livello nazionale, e non può essere rinnovato per più di due mandati consecutivi.

Articolo 24 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri, Soci o non Soci, nominati a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo con durata in carica biennale.

Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità e verifica la regolarità del bilancio

consuntivo e preventivo dell'Associazione redigendo un'apposita relazione.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con altre cariche elettive dell'Associazione a livello nazionale.

Articolo 25 – Congresso Scientifico

Almeno una volta ogni due anni viene tenuta una riunione dell'Associazione sotto forma di Congresso Scientifico, nel luogo e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

Patrimonio

Articolo 26 – Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi, sovvenzioni e donazioni provenienti da soci o da soggetti terzi, pubblici e privati, con esclusione dei finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N.;
- da proventi diversi.

Gli avanzi di gestione andranno ad incrementare il Patrimonio dell'Associazione che potrà essere costituito da qualsiasi bene materiale o immateriale.

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 27 – Rendiconto annuale

Entro tre mesi dalla chiusura dell'anno solare, il Tesoriere è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, dal quale risultino la situazione patrimoniale dell'Associazione e gli eventuali avanzi o disavanzi di gestione. Dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere presentati al Collegio dei Revisori dei Conti per le verifiche previste e, successivamente, depositati in copia, unitamente alla relazione dei Revisori, nella sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea per l'eventuale visione da parte dei Soci. Entro tre mesi dall'approvazione da parte dell'Assemblea, una copia del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo deve essere pubblicata sul sito internet dell'Associazione, unitamente all'elenco degli incarichi retribuiti conferiti da SIECVI nell'esercizio a cui è riferito il bilancio consuntivo.

Articolo 28 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, l'Associazione è tenuta a devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 29 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia ed in particolare a quanto espressamente previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2017.